

REGOLAMENTO (CE) N. 821/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari; che la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere che si terranno nel 1995;

considerando che in passato, per alcuni paesi terzi, sono già stati aperti contingenti supplementari in occasione di fiere;

considerando che contingenti supplementari per le importazioni di prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sono già stati istituiti in occasione di fiere europee; che è pertanto opportuno limitare l'apertura dei contingenti supplementari per il 1995 a prodotti originari di paesi terzi diversi dalla Cina;

considerando che l'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera;

considerando che, onde evitare un eccessivo uso di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati;

considerando che appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti

contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità;

considerando che le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera e certificato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera;

considerando che, al fine della corretta gestione dei contingenti supplementari, la validità delle autorizzazioni di importazione non dovrebbe superare i dodici mesi a decorrere dalla data di chiusura della fiera;

considerando che, onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima di trenta giorni dopo la chiusura della fiera;

considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel 1995, i contingenti supplementari indicati in allegato.

Articolo 2

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati alla fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro n. 9 l'indicazione della

fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2.

3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima di trenta giorni dalla chiusura della fiera.

4. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi del precedente paragrafo non supera i dodici mesi successivi alla chiusura della fiera.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

Contingenti supplementari per la fiera di Berlino che si terrà nell'aprile 1995

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93)

Categoria	Unità	Paese terzo	Limite quantitativo
1	tonnellate	Pakistan	66
	tonnellate	Perù	66
	tonnellate	Ucraina	10
2	tonnellate	Perù	74
	tonnellate	Russia	100
4	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Bulgaria	71
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	22
	1 000 pezzi	India	454
	1 000 pezzi	Indonesia	212
	1 000 pezzi	Malaysia	94
	1 000 pezzi	Pakistan	225
	1 000 pezzi	Filippine	252
	1 000 pezzi	Singapore	70
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	22
	1 000 pezzi	Tailandia	483
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	25
5	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Bulgaria	84
	1 000 pezzi	Ungheria	54
	1 000 pezzi	India	252
	1 000 pezzi	Malaysia	42
	1 000 pezzi	Pakistan	215
	1 000 pezzi	Filippine	169
	1 000 pezzi	Polonia	150
	1 000 pezzi	Romania	60
	1 000 pezzi	Russia	20
	1 000 pezzi	Singapore	73
	1 000 pezzi	Tailandia	206
	1 000 pezzi	Ucraina	60
	1 000 pezzi	Vietnam	20
6	1 000 pezzi	Repubblica ceca	40
	1 000 pezzi	Ungheria	80
	1 000 pezzi	India	118
	1 000 pezzi	Indonesia	131
	1 000 pezzi	Malaysia	92
	1 000 pezzi	Filippine	134
	1 000 pezzi	Polonia	125
	1 000 pezzi	Romania	150
	1 000 pezzi	Russia	48
	1 000 pezzi	Singapore	70
	1 000 pezzi	Sri Lanka	116
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	40
	1 000 pezzi	Tailandia	187
	1 000 pezzi	Vietnam	20

Categoria	Unità	Paese terzo	Limite quantitativo
7	1 000 pezzi	Bulgaria	42
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	6
	1 000 pezzi	Ungheria	64
	1 000 pezzi	India	407
	1 000 pezzi	Indonesia	98
	1 000 pezzi	Filippine	99
	1 000 pezzi	Russia	20
	1 000 pezzi	Singapore	159
	1 000 pezzi	Sri Lanka	99
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	6
	1 000 pezzi	Tailandia	82
	1 000 pezzi	Vietnam	25
8	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Bulgaria	156
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	38
	1 000 pezzi	India	323
	1 000 pezzi	Indonesia	218
	1 000 pezzi	Malaysia	82
	1 000 pezzi	Pakistan	158
	1 000 pezzi	Filippine	102
	1 000 pezzi	Polonia	53
	1 000 pezzi	Romania	280
	1 000 pezzi	Russia	49
	1 000 pezzi	Singapore	90
	1 000 pezzi	Sri Lanka	270
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	37
	1 000 pezzi	Tailandia	101
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	220
9	tonnellate	Pakistan	233
12	1 000 paia	Bielorussia	20
	1 000 paia	Ungheria	52
	1 000 paia	Polonia	80
	1 000 paia	Romania	400
	1 000 paia	Russia	20
	1 000 paia	Tailandia	458
	1 000 paia	Ucraina	20
14	1 000 pezzi	Polonia	26
15	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	25
	1 000 pezzi	Ungheria	57
	1 000 pezzi	India	124
	1 000 pezzi	Polonia	51
	1 000 pezzi	Romania	68
	1 000 pezzi	Russia	22
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	24
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	20
16	1 000 pezzi	Polonia	22
	1 000 pezzi	Ucraina	20
18	tonnellate	Vietnam	5

Categoria	Unità	Paese terzo	Limite quantitativo
20	tonnellate	Bielorussia	10
	tonnellate	Repubblica ceca	12
	tonnellate	India	294
	tonnellate	Pakistan	149
	tonnellate	Russia	17
	tonnellate	Repubblica slovacca	12
	tonnellate	Ucraina	10
21	1 000 pezzi	Filippine	286
	1 000 pezzi	Sri Lanka	240
	1 000 pezzi	Tailandia	446
	1 000 pezzi	Vietnam	30
24	1 000 pezzi	Polonia	80
	1 000 pezzi	Tailandia	102
26	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	India	383
	1 000 pezzi	Filippine	95
	1 000 pezzi	Polonia	125
	1 000 pezzi	Romania	48
	1 000 pezzi	Tailandia	171
	1 000 pezzi	Ucraina	20
27	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	India	372
29	1 000 pezzi	India	268
73	1 000 pezzi	Filippine	287
	1 000 pezzi	Romania	52
	1 000 pezzi	Tailandia	70
76	tonnellate	Repubblica ceca	20
	tonnellate	Repubblica slovacca	20
118	tonnellate	Bielorussia	10
	tonnellate	Repubblica ceca	15
	tonnellate	Russia	50
	tonnellate	Repubblica slovacca	15